

Roma,
Prot. n.

ENAC
Protocollo del 07/04/2006

002338E/DIRGEN/CAP



Alla Società
Avio Valtellina S.p.A.
Via Cesura, 3
23100 Sondrio

e p.c. Alla Direzione Operazioni Milano
via Caldera, 21
20153 Milano

Alla Direzione Standard Volo
SEDE

Oggetto: Aviosuperficie di Caiolo (SO) – Richiesta di autorizzazione all'uso per attività di trasporto pubblico.

Con riferimento alla questione in oggetto è stata effettuata come noto una verifica tecnico – operativa sull'aviosuperficie e sono stati acquisiti alcuni necessari elaborati descrittivi e grafici, ultimi quelli inviati il 6.04.2006, con richiesta di adottare per la valutazione ostacoli in atterraggio una superficie avente pendenza pari al 5%.


Ciò nella considerazione, tra l'altro, che:

- il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti individua la possibilità di poter considerare una superficie di avvicinamento avente tale pendenza;
- la stessa trova rispondenza nelle normali prestazioni e nelle consolidate tecniche di pilotaggio e standard di ogni operatore aereo che impieghi macchine di peso non superiore ai 5.700 kg, siano esse turbogetti o velivoli turboelica.

Ciò premesso e tenuto conto che l'attività sulle aviosuperfici si svolge sotto la responsabilità del gestore, con riferimento tra l'altro all'agibilità dell'infrastruttura in condizioni di sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio, nonché del pilota e del titolare della licenza di cui all'art. 778 del Codice della Navigazione e del Regolamento CEE 2784/1992, si ritiene condivisibile quanto proposto.

Resta ferma tuttavia la necessità per il Gestore di dover disporre il capitozzamento degli alberi presenti in testata 09, al fine di ricondurli ad altezza compatibile con le procedure per tale direzione.

Per quanto sopra e tenuto conto che dagli esiti della verifica in loco e dall'esame della documentazione complessiva presentata si desume che l'aviosuperficie di Caiolo possiede i requisiti richiesti dall'art. 22 del Decreto 08.08.2003, se ne autorizza l'uso per l'attività di trasporto pubblico passeggeri con le seguenti distanze dichiarate:





Pista 09:	Pista 27
TODA 1050 m	TODA 1050 m
TORA 1050 m	TORA 1050 m
ASDA 1050 m	ASDA 1050 m
LDA 900 m	LDA 900 m

Si fa comunque rilevare che l'aviosuperficie di Caiolo è un' "aviosuperficie di montagna", con necessità per gli operatori aerei di trasporto pubblico che intendano utilizzarla:

- di dover produrre, prima dell'uso dell'aviosuperficie, adeguate procedure di volo in ottemperanza all'art. 22 comma 5 del Decreto 8.08.2003, da sottoporre ad ENAC per l'approvazione;
- di dover qualificare l'equipaggio secondo procedure concordate con ENAC.

Distinti saluti

Il Direttore
Alessandro Cardì